II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1999

relativa a talune misure di protezione concernenti i cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica

[notificata con il numero C(1999) 1176]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/334/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [1], modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

(1) considerando che la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi [3], modificata da ultimo dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, stabilisce le misure da adottare in relazione alla peste equina;

(2) considerando che la decisione 97/10/CE della Commissione [4] ha stabilito le condizioni relative all'ammissione temporanea e alle importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica;

(3) considerando che casi letali di peste equina africana sono stati denunciati in cavalli detenuti nella zona di sorveglianza della Western Cape Province del Sudafrica, istituita con la decisione 97/10/CE in relazione alle importazioni di cavalli registrati in provenienza dall'area metropolitana di Città del Capo, ritenuta indenne dalla malattia;

(4) considerando che le competenti autorità veterinarie del Sudafrica hanno adottato le misure necessarie per debellare la malattia, compresa la vaccinazione degli animali ricettivi detenuti nella zona a rischio situata all'interno della zona di sorveglianza;

(5) considerando che la presenza di questa malattia nella zona di sorveglianza della Western Cape Province può costituire un grave pericolo per gli equidi della Comunità; che, inoltre, il ricorso alla vaccinazione in un'area limitrofa alla zona indenne impedisce un'ulteriore regionalizzazione secondo la normativa comunitaria e le norme di polizia sanitaria riconosciute a livello internazionale;

(6) considerando che le autorità hanno sospeso le esportazioni di cavalli registrati dalla zona indenne agli Stati membri dell'Unione europea; che è tuttavia necessario adottare misure di protezione a livello comunitario per le importazioni di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica;

(7) considerando che l'ammissione temporanea, le importazioni definitive e il transito di cavalli registrati in provenienza dall'area metropolitana di Città del Capo devono essere sospesi;

[1] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
[2] GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.
[3] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.
[4] GU L 3 del 7.1.1997, pag. 28.

(8) considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri vietano l'ammissione temporanea, il transito e le importazioni di cavalli registrati in provenienza dall'area metropolitana di Città del Capo in Sudafrica.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure applicate nei confronti del Sudafrica per renderle conformi alla presente decisione.

Essi ne informano la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione